



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2579

Nuova disciplina della professione di geometra

Indice

1. DDL S. 2579 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2579	4

1. DDL S. 2579 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2579
XVII Legislatura

Nuova disciplina della professione di geometra

Iter
26 ottobre 2016: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.2579 da assegnare

Iniziativa Parlamentare
Monica Casaletto ([GAL \(GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL\)](#))

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 ottobre 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 712 del 27 ottobre 2016.

Classificazione TESEO

LIBERI PROFESSIONISTI , GEOMETRI

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2579

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2579

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CASALETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2016(*)

Nuova disciplina della professione di geometra

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. -- In Italia, il geometra è una figura professionale che opera prevalentemente nel settore edilizio, topografico ed estimativo. Il regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che istituì tale professione, abilita il geometra all'espletamento di molteplici competenze tecniche, tra le quali la progettazione edile civile e rurale e la direzione dei lavori delle opere edili, di molteplici operazioni topografiche tra le quali la misurazione dei terreni e la stima di beni mobili ed immobili.

Il suddetto regio decreto n. 274 del 1929 è stato modificato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, unicamente per quanto riguarda l'introduzione del biennio di pratica professionale e l'istituzione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione. Questo però non risponde più né allo sviluppo della tecnica né alle esigenze della società che molto spesso utilizza tale categoria professionale per un'ampia gamma di servizi particolarmente importanti e richiesti su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, con una circolare del 30 aprile 2009, ha comunicato che un consistente numero di iscritti agli albi dei geometri ha conseguito la laurea triennale seguendo il corso universitario nelle classi indicate nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Tali classi sono: classe 4 scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile, classe 7 urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale, classe 8 ingegneria civile e ambientale. Si tratta delle classi di laurea per l'architetto *junior*, il pianificatore *junior* e l'ingegnere *junior*. Con l'articolo 55 del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 si stabilisce che agli iscritti agli albi dei geometri che hanno ottenuto dette lauree, anche dopo l'iscrizione all'albo, spetta il titolo professionale di «geometra laureato». Nella stessa circolare si invitano i collegi ad aggiornare in tal senso l'albo professionale e predisporre, per i laureati, i timbri professionali con la dicitura «dott.....geometra laureato». Il geometra laureato ha le stesse competenze del geometra avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra.

La professione del geometra, oggi, è diventata molto più di ciò che ha pur sempre rappresentato. I geometri italiani sono giovani, dinamici, riescono ad interpretare le richieste del mercato in periodo difficile come quello che stiamo vivendo. In Italia i geometri iscritti all'albo sono 95.642, dei quali quasi 9.661 hanno meno di 30 anni, e 33.010 meno di 40.

Ritengo giunto il momento che la materia, per evitare di incrementare il caos che ormai regna sovrano nell'area tecnica e che sta lentamente frammentando il settore, abbia bisogno di nuove norme, di nuovi regolamenti ed è proprio questo l'intento di questo disegno di legge ed è per questo che auspico una celere approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ordine professionale dei geometri
e geometri laureati)*

1. L'Ordine professionale dei geometri e geometri laureati, istituito presso il Ministero della giustizia, svolge le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari, assicura l'organizzazione e l'esercizio della professione di geometra e, nell'interesse pubblico, promuove l'idoneità professionale degli iscritti al fine di tutelare gli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide, preservando l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale, vigilando sul corretto esercizio della professione.
2. L'Ordine è articolato in collegi territoriali e nel Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Il Consiglio nazionale e i collegi territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
4. Il Consiglio nazionale e i collegi territoriali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'ordinamento professionale, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Art. 2.

(Titolo professionale)

1. Il titolo di geometra, oltre a coloro regolarmente in possesso del vecchio diploma di geometra, spetta di diritto a tutti gli iscritti nell'albo dei geometri e dei geometri laureati.
2. Il titolo professionale di geometra laureato spetta agli iscritti all'albo in possesso di laurea, laurea magistrale, diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990 ivi compresi i corsi interclasse ed interfacoltà:
 - L -- 4 Disegno industriale;
 - L -- 6 Geografia;
 - L -- 7 Ingegneria civile e ambientale;
 - L -- 17 Scienze dell'architettura;
 - L -- 21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
 - L -- 23 Scienze e tecniche dell'edilizia;
 - L -- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
 - L -- 26 Scienze e tecnologie agroalimentari;
 - L -- 31 Scienze e tecnologie informatiche;
 - L -- 32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
 - L -- 35 Scienze matematiche;
 - L -- 43 Tecnologia per la conservazione e il restauro dei beni culturali.
3. Il conseguimento del titolo professionale di geometra è comunque subordinato al superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 15.
4. Il titolo di geometra laureato spetta altresì a coloro che sono iscritti con continuità da almeno quindici anni o che abbiano prestato servizio per almeno venti anni continuativi con mansioni tecniche relative alla professione di geometra presso pubbliche amministrazioni. Il Consiglio nazionale, in accordo con l'università, riconosce crediti equipollenti per il rilascio della laurea, in base all'anzianità di iscrizione continuativa.

Art. 3.

(Oggetto della professione)

1. Il professionista geometra opera, attraverso la conoscenza degli aspetti tecnologici, geografici, ecologici, economici e territoriali sia dell'ambiente naturale che di quello antropico, per la tutela della salute del cittadino nei luoghi dove abita e risiede e nell'ambiente nel quale vive, in considerazione delle trasformazioni avvenute nel tempo sul territorio, riconoscendo e valorizzando dei beni artistici e ambientali.
2. Il professionista geometra interviene nell'ambito del territorio e dell'ambiente urbano e rurale mediante prestazioni di rilevazione, di rappresentazione, di monitoraggio e di valutazione dei beni immobili, con l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di edilizia sostenibile a basso impatto ambientale privilegiando il recupero e la riqualificazione dell'edilizia esistente e delle infrastrutture ad esse collegate.
3. Il geometra può operare in autonomia e di concerto con altre categorie del settore tecnico ed economico.
4. Il geometra promuove la costante elevazione culturale propria e della categoria, favorendo l'integrazione tra le culture umanistica, scientifica e tecnologica, per mantenere l'approccio del saper fare, conosce le richieste e le esigenze del mondo del lavoro e propone risposte specifiche e adeguate alle nuove esigenze del mercato.
5. Il professionista geometra sostiene la corretta concorrenza con gli altri geometri e con le altre figure professionali del settore, per ottenere il dignitoso profitto dalla propria attività.

Art. 4.

(Competenze professionali)

1. Gli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati possono operare ed hanno specifiche competenze nei vari settori.
2. Nel settore della tutela del territorio e dell'ambiente, i predetti soggetti operano con responsabilità etica, in completa autonomia o di concerto con enti pubblici ed altre figure professionali utili al processo:
 - a) nell'ideazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi ed impianti civili per l'ambiente e il territorio, sia pubbliche che private;
 - b) nella certificazione degli edifici privati e pubblici;
 - c) nel monitoraggio dei dissesti del suolo, in particolare frane, slavine, alluvioni, e degli edifici anche nelle fasi di monitoraggio post-sisma;
 - d) nella progettazione e direzione lavori di opere di arginatura e di ripristino difese, favorendo l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica;
 - e) nell'analisi, interpretazione ed integrazione degli elementi territoriali e dei fenomeni territoriali ed ambientali con la relativa elaborazione di mappe tematiche e modelli numerici;
 - f) nelle certificazioni e valutazioni in materia di acustica, se in possesso di specifica abilitazione;
 - g) nei programmi e progetti di miglioramento agricolo e fondiario, se in possesso delle relative idoneità tecniche specialistiche in relazione a percorso formativo universitario in tema di agricoltura.
3. Nei settori delle misurazioni territoriali, della topografia, della cartografia, della geomatica, del catasto, delle rappresentazioni tematiche, sociali, dei diritti reali, delle consistenze immobiliari e della fiscalità concreta, gli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati possono:
 - a) acquisire e gestire informazioni territoriali terrestri, marine, aeree e satellitari, utilizzando immagini e segnali multispettrali e collaborare allo sviluppo di questi processi;
 - b) studiare e analizzare traiettorie stradali, reti idrauliche e impiantistiche in genere, sia terrestri che aeree;
 - c) misurare e rappresentare tutti i dati necessari per definire dimensione, posizione, forma e contorno

di qualsiasi parte della Terra stessa e per monitorare le relative modifiche;

d) determinare e ripristinare la posizione dei confini del territorio pubblico e privato, compresi i confini nazionali ed internazionali;

e) registrare e accatastare qualsiasi immobile presso gli archivi di catasto ed altri enti;

f) progettare e gestire sistemi informativi territoriali e geografici, compresa la raccolta, gestione e pubblicazione dei dati attraverso piattaforme private o pubbliche;

g) formare cartografie e gestire queste ultime mediante l'implementazione di dati fisici e tematici.

4. Nel settore dell'edilizia gli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati possono:

a) gestire e coordinare fasi progettuali in autonomia o unitamente ad altre figure professionali del settore;

b) calcolare i costi e controllare la qualità complessiva dei manufatti in riferimento ai contenuti prestazionali programmati;

c) gestire tutte le fasi di inoltro, istruttoria, approvazione e rilascio dei titoli abilitativi ed adempimenti legali presso tutti gli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento edilizio;

d) predisporre tutti gli atti per l'affidamento dell'appalto previsti dalle normative per le opere pubbliche e private, e in particolare: gare d'appalto, contratti, capitolati generali e speciali;

e) sviluppare integralmente la gestione dei cantieri con l'approntamento dei contratti di fornitura e subfornitura dei servizi e materiali;

f) redigere la contabilità dei lavori pubblici e privati in conformità con quanto disposto dalla normativa;

g) progettare e dirigere i lavori per costruzioni rurali, civili, artigianali e industriali (anche in zone sismiche), in legno, in muratura, muratura armata e cemento armato, così come definito dalle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, nel limite massimo di 750 metri quadri di superficie utile coperta;

h) progettare e dirigere in piena autonomia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di unità immobiliari o interi edifici esistenti, purché tali interventi non interessino parti strutturali dell'edificio, qualora quest'ultimo sia superiore ai limiti di cui alla lettera *g)*, in alternativa sarà coadiuvato da tecnico abilitato;

i) progettare e dirigere lavori di riqualificazione ambientale degli edifici e del territorio;

l) se in possesso di specifica abilitazione, accertare la vulnerabilità sismica degli edifici e rilevare i danni prodotti da calamità naturali secondo gli schemi e procedure imposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Nel settore dell'estimo e delle consulenze gli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati svolgono i seguenti lavori:

a) stima del valore di mercato o dei diversi valori di mercato delle proprietà immobiliari rurali, urbane, delle aziende, degli enti patrimoniali, dei diritti in genere, dei beni mobili, di impianti e attrezzature compresa la valutazione ai fini dei mutui, delle espropriazioni, della costituzione e dell'eliminazione delle servitù e vincoli, dei danni in genere anche prodotti da eventi naturali, atmosferici e incendi;

b) consulenza tecnica e perizia nella pubblica e privata giurisdizione sia ordinaria che speciale nonché nelle procedure di mediazione e conciliazione compresa qualsiasi altra forma di componimento stragiudiziale delle vertenze, custodia, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, memorie e relazioni peritali;

c) arbitrato e perizia contrattuale, memorie, certificazioni, consulenze e perizie stragiudiziali, nonché attività di rappresentanza in materia tributaria in ordine alle competenze proprie del geometra;

d) prestazioni tecniche nelle operazioni di compravendita, di locazione, permuta e simili comprese l'assistenza alla commercializzazione, alla negoziazione e alla chiusura del contratto su incarico di una sola parte contraente;

e) prestazioni di consulenza riferite alla conformità urbanistica, catastale ed estimativa relativa a

- immobili oggetto di contratti e rogiti;
f) successioni e divisioni patrimoniali;
g) amministrazione di patrimoni, calcolo delle tabelle millesimali, loro revisione, riparto delle spese e consulenza tecnico-fiscale;
h) attività di mediatore nelle procedure di mediazione civile e commerciale, se in possesso di specifica abilitazione.
6. Nel settore della sicurezza, se in possesso di relativa abilitazione, gli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati possono:
- a) progettare e gestire le fasi di coordinamento della sicurezza nei cantieri sia per la progettazione che per l'esecuzione, ai sensi della normativa in materia;
b) progettare e gestire la sicurezza negli ambienti di lavoro e la prevenzione incendi, ai sensi della normativa in materia.
7. Gli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati possono infine operare per tutte le ulteriori competenze derivanti da specifiche abilitazioni conseguite in virtù di norme legislative.

Art. 5.

(Formazione professionale continua)

1. L'iscritto ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse della clientela.
2. Le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dei geometri laureati in accordo con la Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri e previo parere vincolante del Ministero vigilante.
3. La violazione dell'obbligo dà luogo a responsabilità disciplinare con sanzioni che possono arrivare fino alla sospensione per sei mesi.
4. I collegi territoriali possono stipulare convenzioni con le amministrazioni competenti al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente compiute dai geometri che esercitano la professione presso di esse, con particolare riferimento alla necessità di prevedere permessi che consentano la frequenza delle attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi interessati.
5. Al fine di promuovere le convenzioni di cui al comma 4, il Consiglio nazionale stipula convenzioni quadro con le amministrazioni pubbliche.
6. La formazione continua, entro il limite minimo dei crediti formativi previsti dal Consiglio nazionale, deve essere gratuita ed a carico dello stesso Consiglio nazionale.

Art. 6.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di geometra può essere svolto in forma individuale o associata.
2. È consentita la formazione di società tra professionisti, in base alla legge, e dalla relativa normativa di attuazione.
3. Non è possibile esercitare la libera professione per chi ricopre incarichi pubblici con contratto a tempo indeterminato.
4. Coloro che risultano assunti a tempo determinato possono chiedere la sospensione temporanea dall'attività di libero professionista per il periodo contrattuale, mantenendo l'iscrizione ai soli fini della redazione di elaborati tecnici riferiti all'incarico assunto.

Art. 7.

(Compensi professionali)

1. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme stabilite dall'ordinamento, al

momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. La misura del compenso, resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

3. In ogni caso il compenso deve essere commisurato all'importanza della prestazione anche in rapporto alla tempistica di esecuzione e deve essere proporzionale al decoro e alla dignità della categoria.

4. I collegi devono vigilare sul comportamento dignitoso e decoroso degli iscritti e possono adottare sanzioni disciplinari qualora, a propria insindacabile censura, si ravvisino gli estremi di comportamenti contrari a questo principio.

5. È sempre ammesso il conferimento di incarichi professionali effettuati congiuntamente ad uno o più professionisti appartenenti anche ad ordini o collegi professionali differenti. In tal caso ciascun professionista incaricato si assume la responsabilità per la parte di propria competenza.

Art. 8.

(Assicurazione professionale)

1. L'iscritto all'albo deve stipulare, anche per tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Art. 9.

(Piattaforma web professionale)

1. Il Consiglio nazionale predispone una specifica piattaforma *web* gratuita a disposizione degli iscritti nella quale, attraverso una procedura di riconoscimento personale, sono inseriti i dati riferiti all'oggetto di ogni singola prestazione, il coinvolgimento di altri professionisti, il compenso e le modalità di pagamento dello stesso, in modo tale da estrarre la relativa lettera di incarico da sottoscrivere tra le parti interessate. Tutti i dati sono gestiti nel rispetto della *privacy* dei professionisti e della clientela.

2. La piattaforma *web* è concepita anche per esercitare il proprio voto per il rinnovo delle cariche dei consigli territoriali e del Consiglio nazionale, la modalità di voto telematico, la gestione del proprio profilo formativo, l'accesso gratuito a banche dati di bandi e concorsi, il pagamento delle quote di iscrizione all'albo e le informazioni sulle gare e sui concorsi. Altre attività possono essere implementate nel corso della sperimentazione.

3. Lo strumento telematico, predisposto a cura del Consiglio nazionale è predisposto in modo da elencare in modo indicativo e discrezionale il corrispettivo economico per ciascuna voce di prestazione professionale.

4. Le indicazioni economiche su ogni singola voce non hanno carattere di obbligatorietà e sono stabilite da una commissione centrale in seno al Consiglio nazionale che valuta i dati pervenuti dai collegi territoriali.

5. La piattaforma *web* è a disposizione dei collegi territoriali e può essere previsto un periodo di prova deciso dal Consiglio nazionale al termine del quale è resa obbligatoria, previo collaudo a cura dei Ministeri competenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Albo)

1. Ciascun consiglio del collegio territoriale cura la tenuta dell'albo.

2. Il consiglio procede, anche in via telematica, alla revisione dell'albo da esso tenuto e provvede alle eventuali variazioni.

3. L'albo deve essere comunicato a cura del consiglio, entro sei mesi dal suo insediamento, anche

attraverso strumenti telematici, al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della corte d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede il collegio, nonché agli altri consigli dei collegi territoriali e all'anagrafe tributaria.

4. Ciascun albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo, anche telematico, degli studi professionali, la data e il numero di iscrizione, il titolo professionale e il titolo di studio.

5. L'albo è compilato per ordine cronologico dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.

Art. 11.

(Divieto di iscrizione in più albi e anzianità)

1. Non si può essere iscritti che in un solo albo territoriale della categoria dei geometri e geometri laureati. L'infrazione a tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

2. La data di iscrizione all'albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo sono inseriti in numero di iscrizione e ordine progressivo ed hanno anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 12.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito il collegio territoriale cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento;

d) aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione di geometra.

2. Non possono essere iscritti agli albi coloro che pur avendo tutti i requisiti di cui al comma 1 si trovano nelle condizioni di essere dipendenti a tempo pieno impiegati presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

3. Possono essere iscritti, se lo desiderano, all'albo dei geometri e geometri laureati senza sostenere l'esame di abilitazione alla professione di geometra solo altri professionisti già iscritti ad altri Ordini professionali quali architetti o ingegneri, i quali hanno già a loro tempo sostenuto un esame di abilitazione alla loro professione, analogamente a quanto previsto in caso di trasferimento da un collegio territoriale all'altro.

Art. 13.

(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione, redatta su uno specifico modello valido per tutto il territorio nazionale, è presentata al collegio territoriale a cui il richiedente, avendone i requisiti, intende iscriversi.

2. Essa è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà comprovanti il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

3. Il consiglio del collegio territoriale approva o nega, motivandolo, tale iscrizione entro un mese dalla presentazione della domanda.

4. La delibera che nega l'iscrizione, con le motivazioni riportate in forma scritta, viene notificata all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il collegio territoriale, entro quindici giorni dalla delibera. Contro tale delibera l'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

5. L'avvenuta iscrizione è comunicata con strumenti telematici al Consiglio nazionale e alla commissione territoriale di disciplina ed è notificata all'interessato entro quindici giorni dalla delibera.
6. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la ricevuta di versamento dei diritti di iscrizione pari alla quota annuale riferita al relativo anno in corso. Per coloro che intendono iscriversi e che non abbiano compiuto venticinque anni, l'iscrizione è gratuita.

Art. 14.

(Trasferimento)

1. Il geometra che trasferisce sia la residenza che il domicilio dello studio professionale dal circondario appartenente al collegio territoriale di appartenenza deve obbligatoriamente chiedere il trasferimento al collegio territoriale ove trasferisce la sua residenza o il domicilio dello studio professionale.
2. Qualora il geometra iscritto all'albo trasferisca solo la residenza o solo il domicilio dello studio professionale, non ha l'obbligo di chiedere il trasferimento.
3. Qualora il richiedente il trasferimento fosse sottoposto a procedimento disciplinare, la commissione territoriale di disciplina deve trasmettere il suo fascicolo e tutti i relativi incartamenti alla commissione territoriale di disciplina competente per il collegio territoriale ove il geometra ha richiesto il trasferimento.
4. Il trasferimento non può essere concesso ad un geometra iscritto all'albo se è sospeso dall'esercizio della professione.

Art. 15.

(Percorsi di accesso all'esame di abilitazione)

1. Così come recepito dalle direttive europee e poiché l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione, sono previsti i seguenti percorsi abilitanti *post* secondari i quali devono essere organizzati con la partecipazione della categoria in accordo con gli istituti tecnici costruzioni, ambiente e territorio (CAT) e con altri enti di formazione.
2. Al termine dei cinque anni di scuola secondaria e dopo aver superato l'esame di stato che consiste in una prova scritta, a seguito del rilascio del diploma in costruzioni, ambiente e territorio (CAT) si può accedere all'esame di abilitazione solo dopo aver seguito uno dei seguenti percorsi *post* secondari professionalizzanti e propedeutici all'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di geometra:
 - a) svolgimento di un periodo di tirocinio della durata massima di diciotto mesi presso lo studio professionale di un geometra, architetto o ingegnere civile (edile, geotecnica, idraulica, strutture e trasporti) iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero ingegnere o architetto, iscritto nella sezione B del rispettivo Ordine da almeno un quinquennio, laureato nelle classi che consentono l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione di geometra;
 - b) svolgimento di almeno diciotto mesi di attività tecnica subordinata (anche al di fuori di uno studio tecnico professionale), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - c) frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi secondo lo schema allegato al regolamento approvato dal Consiglio nazionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 15 del 15 agosto 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
 - d) frequenza, con esito positivo, di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
 - e) frequenza con esito positivo di percorsi didattico-formativi attuati dagli istituti tecnici superiori (ITS) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, e con riferimento a quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

f) possono altresì chiedere l'iscrizione all'albo tutti coloro che, in possesso di diploma CAT o di geometra che abbiano svolto attività tecnica subordinata presso pubbliche amministrazioni o presso imprese del settore per almeno dieci anni.

3. I collegi territoriali hanno un ruolo attivo nella formazione dei futuri geometri, coadiuvando gli Istituti CAT e ITS nelle classi IV e V, favorendo la formazione degli studenti attraverso la partecipazione di geometri già iscritti con comprovata esperienza e professionalità, attraverso formulazione di progetti educativi proposti ai dirigenti scolastici.

4. I collegi devono organizzare e gestire il periodo di diciotto mesi di pratica professionale da svolgere presso professionisti selezionati e capaci di insegnare e prevalentemente presso le sedi di collegio. Gli stessi elaborano un programma di formazione pratica con prove collettive e verifiche collettive per l'intero arco dei diciotto mesi. I collegi che hanno uno o più praticanti sono tenuti ad inviarli al collegio e possibilmente a partecipare alla formazione così organizzata. La formazione può produrre crediti sufficienti a quelli di una laurea triennale da concordare con l'università, qualora il periodo di cui sopra sia raddoppiato con le stesse modalità.

5. Tutti coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o CAT, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali purché coerenti con le attività professionali del geometra, possono inoltrare, tramite il collegio dei geometri, istanza di riconoscimento al Consiglio nazionale il quale, verificata la documentazione, dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso.

6. Nell'ipotesi che il Consiglio nazionale, verificata la documentazione, equipari i titoli del richiedente come assolta solo parte del tirocinio professionale il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti e completare il periodo mancante prima di poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione di geometra. Nell'ipotesi che invece il Consiglio nazionale, verificata la documentazione, equipari i titoli del richiedente al compimento dell'intero periodo di tirocinio professionale, questi potrà sostenere direttamente l'esame di abilitazione alla professione di geometra senza iscriversi al registro dei praticanti.

7. Possono accedere direttamente all'esame di abilitazione alla professione di geometra coloro che, anche se non in possesso di un diploma CAT, sono tuttavia in possesso di:

a) diplomi universitari triennali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

b) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, nelle classi 7, 17, 21 e 23 ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

c) lauree specialistiche nelle classi 4/S (Architettura e ingegneria edile) e 54/S (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), nonché lauree magistrali nelle classi LM-4 (Architettura e ingegneria edile -- architettura) e LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale).

Art. 16.

(Modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 15 per poter aver accesso all'esame di abilitazione ha una durata di diciotto mesi o in alternativa percorsi formativi pratici professionalizzanti equipollenti, organizzati dai collegi territoriali previa autorizzazione del Consiglio nazionale.

Art. 17.

(Registro dei praticanti e vigilanza)

1. Presso ogni collegio territoriale è tenuto un registro dei tirocinanti.

2. Il competente collegio territoriale cura la tenuta di tale registro e vigila sul corretto svolgimento del tirocinio, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale.

Art. 18.

(Esame di abilitazione)

1. Requisito essenziale e qualificante allo svolgimento della professione del geometra è il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, così come regolamentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1986.

Art. 19.

(I collegi territoriali - circoscrizione del collegio territoriale)

1. In ciascun capoluogo di provincia è istituito un collegio territoriale, qualora vi risiedano o abbiano il domicilio professionale almeno 400 iscritti. Qualora non si raggiunga tale soglia, il collegio territoriale ha sede nel capoluogo di provincia più vicino, individuato con provvedimento del Consiglio nazionale.

Art. 20.

(Organi del collegio territoriale)

1. Sono organi del consiglio territoriale il consiglio, il presidente e l'assemblea degli iscritti.

Art. 21.

(Composizione del consiglio del collegio territoriale)

1. Il consiglio del collegio territoriale è composto da membri eletti, fra gli iscritti all'albo, in misura correlata al numero degli iscritti e dura in carica quattro anni.

2. Il numero dei componenti il consiglio è determinato in ragione del numero degli iscritti alla data della convocazione dell'assemblea elettorale, nel modo che segue:

a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di 800;

b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di 800 ma non superano il numero di 1.500;

c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di 1.500.

3. Il presidente del collegio territoriale non può essere eletto per un numero di mandati superiore a due.

4. L'elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti attivi all'albo.

5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti all'albo che alla data della convocazione dell'assemblea elettorale abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo, che abbiano non più di 65 anni.

6. Le elezioni dei consigli dei collegi territoriali si svolgono nelle date stabilite dal Consiglio nazionale e si svolgono in due giornate consecutive. Non è ammesso il voto per delega; il voto può essere espresso per via telematica, una volta adottata, attraverso la piattaforma *web* di cui all'articolo 9 con apposita sezione attivabile solo per il periodo elettorale, adottando tutte le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale.

7. L'individuazione della data in cui si svolgono le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei consigli dei collegi territoriali.

8. La carica dei membri del consiglio del collegio territoriale è incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale, di membro dell'ente previdenziale di categoria, nonché di componente della commissione territoriale di disciplina, pertanto se un componente del consiglio del collegio territoriale viene eletto come membro del Consiglio nazionale, deve decidere a quale carica in seno alla categoria vuole rinunciare entro dieci giorni dalla sua elezione.

Art. 22.

(Cariche del consiglio)

1. Nella seduta di insediamento, ciascun consiglio di collegio territoriale elegge al proprio interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
3. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per iscrizione nell'albo o, in caso di parità, dal più giovane, anagraficamente, di essi.
4. Ove manchi o sia impedito il segretario, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per età.

Art. 23.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza del collegio territoriale, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti e il consiglio, indicando nella convocazione l'ordine del giorno, ha la direzione dell'attività del consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla legge.
2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio.

Art. 24.

(Attribuzioni del segretario)

1. Il segretario del collegio territoriale, collabora col presidente nell'attività generale di conduzione del consiglio, con particolare riferimento alla preparazione alle riunioni di consiglio e nella formulazione dell'ordine del giorno, sovrintende alla stesura del verbale delle riunioni di consiglio, di cui cura la tenuta, verifica il risultato del voto in merito ad ogni delibera assunta, certifica la validità e la veridicità delle deliberazioni assunte e vigila sulla loro attuazione.

Art. 25.

(Attribuzioni del tesoriere)

1. Il tesoriere presiede a tutta l'attività finanziaria del consiglio, curando entrate ed uscite, accerta la consistenza dei contanti, dei valori e dei titoli di proprietà del collegio, verificandone i movimenti e le operazioni su di essi eseguite.
2. Il tesoriere redige ogni anno il progetto di bilancio sia preventivo che consuntivo con le relative relazioni, da sottoporre all'approvazione del consiglio prima e dell'assemblea degli iscritti poi.
3. Il tesoriere cura i rapporti con il personale per quanto riguarda la parte economica contributiva.

Art. 26.

(Attribuzioni del consiglio del collegio territoriale)

1. Il consiglio del collegio territoriale, per sua specifica funzione:
 - a) rappresenta nel proprio ambito territoriale gli iscritti all'albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali;
 - b) cura la tenuta dell'albo ed il suo aggiornamento, trasmettendo i dati al consiglio nazionale;
 - c) cura la tenuta del registro tirocinanti;
 - d) promuove ed organizza la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti, vigilando sull'osservanza di tale obbligo da parte dei medesimi;
 - e) partecipa e sostiene la formazione scolastica con particolare riguardo alla formazione tecnica;
 - f) costituisce organo decentrato della previdenza di categoria;
 - g) controlla la veridicità delle certificazioni secondo le norme vigenti in relazione alle domande di iscrizione all'albo e ammissione all'esame di abilitazione;
 - h) vigila sull'osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione, trasmettendo agli organi di disciplina territoriali la documentazione relativa alle violazioni di norme deontologiche da essi riscontrate;
 - i) provvede alla organizzazione degli uffici del collegio, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia

necessario per il conseguimento dei fini del collegio;

l) delibera la convocazione dell'assemblea degli iscritti;

m) rilascia a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti che gli siano richieste.

2. Il consiglio del collegio territoriale oltre alle sue funzioni istituzionali di cui al comma 1 può inoltre:

a) aprire sedi amministrative decentrate;

b) partecipare alle attività di protezione civile;

c) organizzare eventi formativi o cerimonie di categoria;

d) assegnare il patrocinio ad attività meritevoli e di interesse per la categoria;

e) istituire premi, concorsi o borse di studio inerenti alle attività della categoria;

f) aderire o promuovere associazioni di categoria;

g) organizzare qualsiasi evento aggregativo;

h) per compensare le spese per il tempo dedicato alle attività collegiali, e per incentivarne la partecipazione, deliberare l'assegnazione di un gettone giornaliero di presenza a ciascun componente del consiglio del collegio territoriale per un massimo di uno al mese.

Art. 27.

(Riunioni consiliari)

1. Il presidente del collegio convoca il consiglio almeno una volta al mese; deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del consiglio, entro i quindici giorni successivi, pena la decadenza *ipso jure* dalla carica; in questo caso spetterà al vicepresidente convocare tale consiglio, mettendo come primo punto all'ordine del giorno la nomina del presidente.

2. Per la validità delle adunanze di consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Della seduta di consiglio sotto la responsabilità del segretario e sotto la direzione del presidente, si redige verbale scritto, che deve essere sottoscritto sia dal presidente che dal segretario.

Art. 28.

(Decadenza dalla carica di consigliere)

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per quattro volte consecutive alle riunioni di consiglio decade automaticamente dalla carica. Tale decadenza è attestata con delibera del consiglio.

Art. 29.

(Sostituzione dei componenti del consiglio)

1. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi non eletti, con determinazione del presidente.

2. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il consiglio. Esso decade automaticamente. Il presidente a questo punto deve obbligatoriamente, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio, che comunque dura in carica fino alla scadenza naturale del consiglio decaduto.

4. In caso di impedimento o di mancata attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte del presidente, che comunque costituisce grave violazione deontologica, l'attribuzione del compito di convocare l'assemblea delle elezioni è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario il collegio è istituito.

Art. 30.

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio del collegio territoriale può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua

integrazione, se non è in grado di funzionare o se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

4. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio ed alla gestione ordinaria del collegio.

5. Il parziale svolgimento di parte del mandato elettivo del presidente, per dimissioni, per decadenza o per sostituzione, sono comunque computati come mandati interi al fine dei due mandati di cui all'articolo 21, comma 3, per l'eventuale ineleggibilità successiva.

Art. 31.

(Assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare.

2. L'avviso è spedito a tutti gli iscritti, almeno venti giorni prima della data di convocazione, mediante fax e posta elettronica certificata ed è pubblicato di primo impatto sul sito istituzionale e affisso in modo visibile negli uffici del collegio per la durata di predetto termine.

3. Ove il numero degli iscritti superi le mille unità, oltre ai mezzi di comunicazione di cui al comma 2, l'avviso di convocazione può avvenire attraverso la pubblicazione in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse.

4. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con un numero qualsiasi di intervenuti aventi diritto al voto.

5. Il presidente e il segretario del consiglio sono, rispettivamente, il presidente ed il segretario dell'assemblea degli iscritti.

Art. 32.

(Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci)

1. L'assemblea generale degli iscritti all'albo per l'approvazione del bilancio preventivo del collegio e delle fondazioni ad esso collegate dell'anno successivo, accompagnata dalla relazione del revisore o del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.

2. L'assemblea generale degli iscritti all'albo per l'approvazione del bilancio consuntivo del collegio e delle fondazioni ad esso collegate dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del revisore o del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.

Art. 33.

(Convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio del collegio)

1. L'assemblea generale degli iscritti all'albo per l'elezione del consiglio del collegio territoriale si svolge ai sensi del presente articolo.

2. L'assemblea, convocata secondo quanto stabilito all'articolo 31, si apre con l'insediamento del seggio elettorale alla presenza del presidente e del segretario del consiglio uscente e del presidente della commissione di disciplina territoriale che ne assume la presidenza. Subito dopo di ciò sono identificati i rappresentanti di lista e nominati gli scrutatori fra i presenti all'assemblea.

3. Sia i rappresentanti di lista che gli scrutatori non devono essere candidati né far parte del consiglio uscente.

4. Viste le disposizioni di cui articolo 9, comma 2, che prevede la possibilità del voto telematico e la impossibilità di verificare un numero minimo legale per la validità dell'assemblea, la stessa è sempre

valida a prescindere dal numero degli intervenuti personalmente. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il consiglio aumentato di cinque unità.

5. Le liste devono essere depositate presso il collegio territoriale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea elettorale e devono essere rese note attraverso il sito istituzionale dell'ente.

6. Le liste devono essere accompagnate dalle relative dichiarazioni di accettazione di candidatura e da un numero di firme di iscritti aventi diritto pari a:

a) il 10 per cento degli iscritti ai collegi con numero di iscritti inferiore a 500;

b) 100 firme per i collegi con numero di iscritti da 500 a 1.000;

c) 150 per i collegi con numero di iscritti superiore a 1.000.

7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste.

8. Nella scheda predisposta per le elezioni è possibile votare solo la lista. In tal caso il voto si intende assegnato ad ogni candidato della lista nell'ordine nominativo in cui la lista è presentata, fino al raggiungimento dei candidati eleggibili nel collegio territoriale.

9. È possibile esprimere una o più preferenze. In tal caso il voto sarà attribuito alla lista e a ciascuna candidato con preferenze nell'ordine di lista presentata.

10. Non è possibile votare candidati di due liste.

11. Qualora l'elettore in violazione di quanto stabilito ai commi 8, 9 e 10 votasse sia la lista che la preferenza a candidati che non fanno parte di quella lista, la scheda rimane valida ma esclusivamente per il voto della lista contrassegnata e per le preferenze di candidati di quella stessa lista.

12. Qualora l'elettore assegnasse il voto alla lista ed esprimesse il voto di preferenza a candidati della stessa ma in numero inferiore a quello dei consiglieri, il voto vale per il numero dei candidati da eleggere, assegnando preferenza prima a quelli individuati e poi seguendo l'ordine di lista fino a giungere al numero massimo dei componenti da eleggere.

13. Non sono ammessi voti per deleghe e il voto non può essere espresso per corrispondenza o in via telematica, fino alla predisposizione della piattaforma di cui all'articolo 9.

14. Per procedere al voto, l'elettore che non utilizza la piattaforma telematica ma che si reca al seggio, deve mostrare un documento di riconoscimento valido che è trascritto su appositi registri vidimati.

15. All'orario di chiusura del seggio elettorale tra la prima e la seconda giornata di voto, il presidente, il segretario, gli altri componenti del seggio nonché i rappresentanti delle liste procedono alla chiusura dell'urna mediante sigillatura della stessa con elementi contrassegnati dalle firme dei presenti.

16. Scaduto l'orario delle operazioni di voto, il presidente del seggio e gli scrutatori, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nel sala, dichiarano chiusa la votazione e procedono immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio attribuendo i voti alla presenza costante dei rappresentanti di lista i quali hanno la facoltà di far mettere a verbale eventuali contestazioni.

17. Sono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati, in caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con più anzianità di iscrizione all'albo. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.

18. I candidati non eletti, in relazione al numero di preferenze ricevute sono raccolti in una apposita graduatoria, che resterà valida per tutto il mandato del consiglio neoeletto.

19. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al competente presidente del tribunale e a tutti gli altri collegi e ordini territoriali.

20. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti al presidente ed ai componenti della lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti, qualora quest'ultima abbia raggiunto la

soglia minima del 10 per cento dei voti validi.

Art. 34.

(Reclami contro i risultati delle elezioni)

1. Contro i risultati delle elezioni, qualora si ritenesse vi siano state irregolarità, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, motivandolo, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.

Art. 35.

(Convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti)

1. Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea degli iscritti quando ne è fatta domanda per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli iscritti all'albo, ovvero dalla maggioranza dei consiglieri.

2. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il consiglio del collegio, il quale designa il professionista che deve presiederla.

Art. 36.

(Composizione del Consiglio nazionale)

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti all'albo che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni e che alla data della convocazione dell'assemblea dei presidenti per l'elezione non abbiano più di sessantacinque anni.

2. L'elettorato attivo spetta ai presidenti dei consigli dei collegi territoriali, riuniti in assemblea dei presidenti, in rappresentanza dei loro iscritti

3. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato eventualmente per una sola volta consecutiva.

4. La decorrenza della nomina si computa dalla data di pubblicazione dei risultati delle elezioni nel Bollettino ufficiale e fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 37.

(Elezione del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale è eletto dai presidenti dei consigli dei collegi territoriali, regolarmente convocati in assemblea dei presidenti in un unico giorno e almeno dieci giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

2. La data viene indicata dal Ministero vigilante, sentito il Consiglio nazionale, nel rispetto delle norme di legge.

3. La presentazione delle candidature è fatta su base nazionale, per liste eventualmente contraddistinte da un unico contrassegno o da un motto e deve contenere il nome del candidato presidente ed un numero di candidati pari a quelli da eleggere aumentato di altri cinque.

4. Ciascuna lista deve essere formata da candidati effettivi iscritti in albi dei collegi territoriali e appartenenti ad almeno sei regioni diverse, con il limite massimo di due candidati per regione.

5. È consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste.

6. Le liste devono essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni, supportate da un avallo di venti presidenti dei collegi territoriali.

7. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo e eventuali violazioni a dette regole comporta l'esclusione della lista dalla procedura elettorale.

8. Non è ammesso il voto per delega.

9. L'assemblea dei presidenti per l'elezione del Consiglio nazionale è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei presidenti dei consigli del collegio aventi diritto al voto; verificata la validità dell'assemblea, il presidente del Consiglio nazionale unitamente al segretario,

presentano le liste, che saranno esposte nella sala e nei seggi in egual misura per «*par condicio*», introducono tre scrutatori, scelti fra tre notai incaricati dal Consiglio nazionale del notariato, che da quel momento diventano i garanti delle regolari operazioni di voto e si dà inizio alle votazioni fino all'orario fissato per la chiusura dei seggi.

10. Alla chiusura dei seggi gli scrutatori, supportati da personale amministrativo di loro gradimento, nel massimo di due persone per notaio, procedono allo scrutinio pubblico del voto.

11. È eletto presidente il candidato la cui lista ottiene più voti.

12. Alla lista che ottiene più voti, sono attribuiti i quattro quinti dei seggi mentre i restanti seggi sono attribuiti al presidente ed alla lista collegata classificatasi seconda.

13. Considerando che il Consiglio nazionale non può avere più di due consiglieri per regione, se fra chi ha ricevuto più voti ci sono tre candidati della stessa regione, quello con meno voti è escluso dall'elezione lasciando il posto ad altro candidato, con meno voti ma di un'altra regione.

14. Gli scrutatori, al termine dello scrutinio, proclamano l'esito elettorale, redigono l'elenco con il presidente e i consiglieri nazionali eletti e un elenco dei non eletti in ordine secondo i voti ricevuti. Questo elenco dei non eletti ha la valenza di una graduatoria, valida per tutto il mandato del Consiglio nazionale, necessaria all'eventuale sostituzione di candidati dimissionari o decaduti.

15. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

Art. 38.

(Cariche)

1. Nella seduta di insediamento, il Consiglio nazionale elegge al suo interno il vicepresidente e il segretario, che svolge altresì funzioni di tesoriere.

2. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal vicepresidente per l'ordinaria amministrazione.

3. In mancanza del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione all'albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

4. Ove manchi o sia impedito il segretario, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.

Art. 39.

*(Incompatibilità e sostituzione
dei componenti)*

1. La carica di membro del Consiglio nazionale è incompatibile con quella di membro di un consiglio del collegio territoriale, nonché con quella di membro di una commissione territoriale di disciplina. I membri del Consiglio nazionale non possono altresì rivestire cariche negli organi direttivi della Cassa di previdenza, né essere membri del collegio dei revisori.

2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti a optare per una di esse entro quindici giorni dal momento in cui si produce incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, il Consiglio nazionale con suo provvedimento procede ad un atto di decadenza da tutte le cariche, fra loro incompatibili, da notificare a tutti gli organi interessati, e inoltra alla competente commissione territoriale di disciplina la necessaria segnalazione, poiché tale situazione genera una violazione deontologica.

3. Ai membri del Consiglio nazionale venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte od altre cause, subentrano in sostituzione i candidati contenuti nella graduatoria dei non eletti in ordine di preferenza.

4. I consiglieri subentrati a quelli venuti a mancare durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio nazionale e tale presenza seppur parziale è considerata come un mandato completo ai fini della rieleggibilità.

5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà più uno dei componenti il Consiglio, esso

decade automaticamente.

6. In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale.

Art. 40.

(Scioglimento del Consiglio)

1. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi atti di violazione della legge.

Art. 41.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio nazionale esercita le funzioni giurisdizionali previste dal regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

2. Il Consiglio nazionale altresì:

a) rappresenta istituzionalmente a livello nazionale gli iscritti negli albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

c) adotta e aggiorna il codice deontologico della professione;

d) propone per l'adozione all'assemblea dei presidenti i regolamenti necessari che interessano la professione; coordina e promuove l'attività dei collegi territoriali, per favorire le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale, partecipando anche alle attività internazionali, coinvolgendo i collegi territoriali e gli iscritti;

e) vigila sul regolare funzionamento dei collegi territoriali;

f) stipula le convenzioni previste dalla presente legge o per le quali l'assemblea dei Presidenti gli dà mandato;

g) designa i propri rappresentanti presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;

h) formula i regolamenti per la trattazione dei ricorsi e quelli per gli affari di sua competenza, da approvare da parte del Ministero della giustizia;

i) adotta o modifica il regolamento per la formazione permanente;

l) determina la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli iscritti agli albi per le spese del proprio funzionamento, delegando la riscossione ai collegi territoriali;

m) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici e organizzativi con il personale dipendente;

n) convoca almeno una volta ogni tre mesi l'assemblea dei presidenti.

Art. 42.

(Riunioni consiliari)

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri e almeno una volta al mese.

2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 43.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi che durano in carica quattro anni. I revisori possono essere nominati per un numero di mandati consecutivi non superiori a due.
2. I revisori dei conti sono nominati dal Consiglio nazionale.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
4. Il collegio dei revisori partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
5. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale ed è soggetta altresì alle medesime incompatibilità previste per quest'ultimo.

Art. 44.

(L'assemblea dei presidenti)

1. L'assemblea dei presidenti è l'organo deliberante e consultivo del Consiglio nazionale, costituito dai presidenti di tutti i collegi territoriali.
2. L'assemblea è finalizzata ai seguenti obiettivi:
 - a) essere circostanza di incontro e di confronto per i presidenti dei collegi territoriali;
 - b) costituire un utile e democratico strumento di conoscenza e consultazione per il Consiglio nazionale, sia in generale, sia su specifici argomenti, nonché di orientamento ed indirizzo per il Consiglio nazionale stesso e per tutta la categoria;
 - c) affiancare il Consiglio nazionale in azioni ed iniziative condivise e finalizzate al consolidamento del ruolo e degli interessi di categoria;
 - d) vagliare, scegliere e sostenere strategie di politica di categoria;
 - e) valutare iniziative e proposte di soluzione delle problematiche afferenti la sfera professionale degli iscritti.
 - f) approvare in via definitiva i regolamenti proposti dal consiglio nazionale.
3. L'assemblea, occasione di partecipazione e confronto collegiale tra i presidenti, esprime indirizzi e valutazioni sugli argomenti di rilevante importanza per la categoria a livello nazionale.
4. I lavori dell'assemblea sono disciplinati dalla presente legge.
5. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio nazionale che ha la funzione di:
 - a) convocare l'assemblea e stabilire l'ordine del giorno;
 - b) presiedere la riunione, assicurare il buon andamento dei lavori ed emanare le disposizioni necessarie per mantenere l'ordine della seduta;
 - c) far rispettare l'ordine del giorno;
 - d) disciplinare gli interventi; proporre e disciplinare le votazioni;
 - e) adottare ogni atto necessario per il buon funzionamento dell'assemblea.
6. Il presidente può farsi assistere nelle funzioni da un segretario da lui nominato.
7. L'assemblea è di norma convocata dal presidente del Consiglio nazionale oppure su istanza dei collegi territoriali rappresentanti almeno un quarto dei voti.
8. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo in cui è prevista l'adunanza.
9. La convocazione dell'assemblea è indirizzata ai presidenti oltre che a coloro che il presidente del Consiglio nazionale ritiene opportuno invitare, in funzione degli argomenti da trattare. È inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti i collegi, salvo motivati casi di particolare urgenza, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata, corredata degli eventuali documenti oggetto di discussione.
10. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dell'assemblea dei presidenti ne costituisce l'ordine del giorno. La trattazione degli argomenti avviene attraverso l'esposizione delle

opinioni dei presidenti durante la discussione.

11. Gli argomenti per cui è prevista la formale votazione da parte dei presidenti di collegio devono risultare espressamente indicati nell'ordine del giorno.

12. L'assemblea è validamente riunita, salvo quanto disposto all'articolo 37, con qualsiasi numero di collegi partecipanti.

13. Ogni collegio è rappresentato dal rispettivo presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente del proprio consiglio; in ogni caso, la delega deve obbligatoriamente essere in forma scritta e deve essere consegnata al presidente dell'assemblea, prima dell'inizio dei lavori, pena l'inefficacia della delega.

Art. 45.

*(Oggetto e limiti della
giurisdizione speciale)*

1. Contro le decisioni del consiglio del collegio territoriale in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo o dal registro dei praticanti, e contro i provvedimenti sanzionatori della commissione territoriale di disciplina, l'interessato può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, al Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale esercita altresì funzioni giurisdizionali in materia di elezioni dei consigli dei collegi territoriali, sui reclami che ciascun professionista iscritto all'albo può proporre entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato elettorale ai sensi dell'articolo 37.

Art. 46.

(Il procedimento giurisdizionale)

1. Il procedimento giurisdizionale è disciplinato dalla presente legge e per quanto non espressamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, la norme e i principi del codice di procedura civile.

Art. 47.

(Ricorso per Cassazione)

1. Gli interessati possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza e violazione di legge.

2. Nel caso di cassazione con rinvio, il Consiglio nazionale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 48.

(La commissione di disciplina territoriale)

1. La commissione di disciplina territoriale è istituita su base regionale ed è composta da professionisti o esperti esterni alla categoria, ma facenti parte di albi regolamentati di area tecnica e giuridica, con almeno cinque anni di iscrizione, che non abbiano subito sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità a garanzia dell'imparzialità ed indipendenza di giudizio.

2. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il consiglio del collegio territoriale deve richiedere agli altri Ordini, su base regionale, un elenco di candidati selezionati dagli stessi Ordini con delibera motivata.

3. Il numero complessivo deve essere pari al numero degli Ordini professionali interessati.

